

CONTROLLO**Profili di responsabilità civile del collegio sindacale**

di Lucia Recchioni

Ai sensi dell'[articolo 2407 cod. civ.](#), i sindaci “*devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico*”. Essi sono **responsabili**:

- della **verità delle loro attestazioni** e devono **conservare il segreto** sui fatti di cui vengono a conoscenza (**responsabilità esclusiva**),
- **solidalmente con gli amministratori**, per i **fatti** e le **omissioni** di questi, quando il danno **non si sarebbe prodotto** se essi avessero **vigilato in conformità** degli obblighi della loro carica (**responsabilità concorrente**).

È proprio il secondo punto richiamato, la **responsabilità concorrente**, a sollevare le maggiori perplessità tra gli operatori, in quanto il rischio è quello di **estendere**, senza alcun limite, la responsabilità dei sindaci.

In realtà la **responsabilità concorrente** è una fattispecie complessa, che richiede la congiunta presenza:

- di un **fatto o omissione degli amministratori**;
- di un'**omessa vigilanza in capo ai sindaci**;
- di un **nesso di causalità** tra condotta dei sindaci e danno subito.

D'altra parte la **responsabilità concorrente dei sindaci**, pur trovando la sua fonte in un comportamento altrui, si sostanzia comunque in una **violazione di dovere proprio**: pertanto non può essere configurato **alcun automatismo** tra condotta dell'amministratore e responsabilità dei sindaci.

Invero, come chiarito dalla giurisprudenza “*i principi da cui è retto il risarcimento del danno civile impongono l’individuazione di un preciso nesso di causalità tra il comportamento illegittimo di cui taluno è chiamato a rispondere e le conseguenze che ne siano derivate nell’altrui sfera giuridica, e richiedono che di tale nesso sia fornita la prova da parte di chi il risarcimento invoca*” ([Cass., sentenza 24362/2013](#))

È tuttavia da sottolineare come il **collegio sindacale**, pur interessato dai richiamati **profili di responsabilità** abbia **poteri** decisamente **limitati**: il collegio sindacale può esclusivamente segnalare **l'inadempimento**, salvi alcuni casi in cui è riconosciuta la **facoltà di impugnare le delibere assembleari** e del consiglio di amministrazione, ma non può comunque **incidere direttamente sull'amministrazione della società**, al pari degli **amministratori**, con i quali, però,

è solidalmente responsabile.

Non può quindi essere richiamato un vero e proprio **nesso di causalità** tra condotta dei sindaci e danno subito: trattasi, più precisamente, di una **presunzione**, in forza della quale la responsabilità del collegio sindacale si configura se, a fianco al **danno derivante dalla condotta dell'amministratore** possa essere individuata una **inadempienza dell'organo di controllo**.

Ad escludere la responsabilità dei sindaci è quindi sufficiente la dimostrazione della **diligenza professionale** usata nello svolgimento dell'incarico.

Pare evidente che la diligenza professionale sia un concetto abbastanza indefinito, da individuare necessariamente **alla luce del caso concreto**, ma il rispetto delle numerose **regole di natura tecnica e deontologica** può valere a definire la condotta come **diligente**.

D'altra parte, ben potrebbero esservi **fatti o omissioni degli amministratori** che, pur comportando un danno per la società, **non possono essere rilevati** da parte dell'organo di controllo, nonostante la **diligenza professionale** spiegata nell'incarico.

Come tra l'altro sottolineato dalla giurisprudenza “*la prestazione richiesta ai sindaci è connotata da un così elevato grado di discrezionalità tecnica da farla talvolta rientrare nelle cosiddette "obbligazioni di diligenza": quelle, cioè, nelle quali la strumentalità della prestazione ad un certo risultato fa sì che il criterio della diligenza a tal fine occorrente serva a determinare, anche sotto il profilo oggettivo, l'area del comportamento dovuto.*” ([Corte di Cassazione, Sentenza 08.02.2005, n. 2538](#))

Va inoltre sottolineato come la responsabilità che si configura in capo all'organo di controllo è **solidale** con quella degli **amministratori**: **ciascun soggetto legittimato** può pertanto agire indifferentemente **sia sul patrimonio degli amministratori** sia su quello dei **sindaci**, nonostante il loro diverso concorso alla produzione del danno.

Tra l'altro, la circostanza che i sindaci abbiano spesso stipulato una **specifica polizza professionale** può indurre il **danneggiato** ad agire direttamente nei confronti di questi ultimi, al fine di vedersi riconosciuta la pretesa con maggiore facilità.

Master di specializzazione

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)